

129.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
Atti e progetti di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni) .....	2685	Disegno di legge di conversione S. 832 (Approvato dal Senato) (n. 2156) (Articolo unico, articoli del relativo decreto-legge, emendamenti) .....	2681
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento) .....	2688	Ministro della difesa (Trasmissione di documenti) .....	2688
Disegno di legge di conversione n. 2055 (Articolo unico, articoli del relativo decreto-legge, emendamenti) .....	2675	Missioni valevoli nella seduta del 2 febbraio 1993 .....	2685
		Mozione, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) .....	2689

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 19 DICEMBRE 1992. N. 485, RECANTE CONTRIBUTO STRA-  
ORDINARIO PER LA PARZIALE COPERTURA DEI DISAVANZI DELLE  
AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (2055)**

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 maggio 1992, n. 296, 21 luglio 1992, n. 345, limitatamente all'articolo 9, e 19 ottobre 1992, n. 412.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire 400 miliardi. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la copertura dei disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere d'ammortamento dei mutui è a carico dei bilanci degli enti locali e delle

regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

2. Il contributo di cui al comma 1, al netto dell'importo utilizzato per il rimborso di una quota parte di lire 20 miliardi destinati alla parziale copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto in regime di gestione governativa e in regime di concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari ed automobilistici sostitutivi e integrativi, è attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alle regioni a statuto ordinario sulla base di quanto assegnato in sede di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, alle singole regioni relativamente agli anni 1987-1991.

3. Il contributo di lire 20 miliardi di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio risultanti sino a tutto il predetto anno 1991.

4. Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i ri-

spettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni, compreso quello derivante dalle anticipazioni concesse in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, è assunto a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali; le anticipazioni, comprese quelle di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 345 del 1992, sono estinte con i mutui che gli enti predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui) ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 400 miliardi con le seguenti: di lire 380 miliardi.*

1. 4.

Governo.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: al netto dell'importo fino a: automobilistici sostitutivi e integrativi.*

1. 5.

Governo.

*Al comma 2, sopprimere le parole: a statuto ordinario.*

1. 3.

Piscitello.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: sempre che i ricavi da traffico complessivi delle aziende operanti nella regione non siano inferiori per una quota pari al 10 per cento della percentuale prevista della tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1986.*

1. 1.

Castelli, Leoni Orsenigo, Magnabosco, Michielon.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio risultanti a tutto il 1992, delle aziende di trasporto in regime di gestione governativa ed in regime di concessione di competenza statale esercenti servizi ferroviari ed automobilistici, con un contributo straordinario di lire 32 miliardi. Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio risultanti a tutto il predetto anno 1992.

1. 6.

Governo.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. L'assunzione dei mutui autorizzata dal comma 1 è subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1993, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'Azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del

31 dicembre 1996. I contenuti del piano di risanamento sono quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. il piano di risanamento è approvato dalla regione.

1. 9.

La Commissione.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. In relazione al riparto del fondo nazionale trasporti relativo all'anno 1993, confluito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e ai nuovi criteri fissati dal citato articolo 3 della legge n. 500 del 1992, è istituito un fondo di riequilibrio per consentire alle regioni che abbiano subito rispetto all'anno 1992 una consistente riduzione della loro assegnazione, di rientrare progressivamente, a partire dall'anno 1993, nella quota di riparto ordinario.

4-ter. Il fondo di cui al precedente comma 4-bis è costituito per l'anno 1993 dalla somma di lire 245 miliardi ed è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tra le regioni di cui al precedente comma 4-bis previo parere della conferenza Stato-regioni.

1. 7.

Governo.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992 e lire 257 miliardi per l'anno 1993, si provvede:

quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui) »;

b) quanto a lire 257 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.

1. 8.

Governo.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Agli investimenti del settore dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, non si applica la sospensione della concessione dei mutui dalla Cassa depositi e prestiti e dagli altri istituti di credito, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993, sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime. Conseguentemente è ridotto di lire 175.000.000.000 il capitolo 7733 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.

1. 2.

Giordano Angelini, Solaroli, Impegno, Ronzani, Grilli, Chiaventi, Fredda, Petrocelli, Bricotti Guerrieri, Gianna Serra, Ghezzi, Turci, Innocenti.





*DISEGNO DI LEGGE: S. 832. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1992, N. 469, RECANTE NORME  
IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOTTUFFICIALI  
DELLE FORZE ARMATE, NONCHÉ DI SPESE CONNESSE ALLA  
CRISI DEL GOLFO PERSICO (APPROVATO DAL SENATO) (2156)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1992, n. 45, 26 marzo 1992, n. 243, 26 maggio 1992, n. 297, 24 luglio 1992, n. 347, e 29 settembre 1992, n. 392.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

Sergente .....	V
Sergente con 4 anni di servizio ..	VI
Sergente maggiore - 2° Capo .....	VI
Maresciallo ordinario - Capo 3° classe .....	VI
Maresciallo 3° classe .....	VI
Maresciallo capo - Capo 2° classe .....	VI-bis

Maresciallo 2° classe .....	VI-bis
Maresciallo maggiore - Capo 1° classe .....	VII
Maresciallo 1° classe .....	VII
Maresciallo maggiore « A » .....	VII
Capo 1° classe « scelto » .....	VII
Maresciallo 1° classe « scelto » ....	VII

**ARTICOLO 2.**

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per « Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito con modificazioni in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990 », e, quanto a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011 e 1376, rispettivamente per lire 52.193 milioni e 72.077 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo. Detti stanziamenti di competenza, detratta la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati

in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

#### ARTICOLO 3.

1. Sono autorizzate, sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991, le maggiori spese, pari a lire 362.660 milioni, sostenute, anche dopo il 31 marzo 1991, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88. Il trattamento previsto da detti provvedimenti legislativi deve intendersi applicabile a tutto il personale comunque inviato per le operazioni di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del Golfo Persico.

2. Per far fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1376, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992. Detti stanziamenti di competenza, detratta la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

3. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è autorizzata la spesa di lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 1992. All'onere relativo si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

#### ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 3.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.*

3. 1.

Ronchi, Crippa.

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

3. 2.

Ronchi, Crippa.

*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevoli  
nella seduta del 2 febbraio 1993.**

Abbruzzese, Aniasi, Artioli, Astori, Bonsignore, Borghezio, Caccia, Caldoro, Carli, Raffaele Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Del Pennino, Dosi, Facchiano, Ferrarini, Foschi, Fracanzani, Gasparri, Gottardo, Angelo Lauricella, Leccese, Leccisi, Mannino, Matteja, Mattulli, Nencini, Pisicchio, Rodotà, Rognoni, Sacconi, Spini, Thaler Ausserhofer, Trabacchini.

**Assegnazione di atti e progetti di atti  
normativi comunitari a Commissioni.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee del periodo compreso tra l'11 ed il 31 dicembre 1992 (dal n. L362 al n. L399 e dal n. C325 al n. C349) sono stati pubblicati i seguenti atti e progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, *con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie*:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

COM (92) 531 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda;

COM (92) 495 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad al-

cune modalità di applicazione dell'accordo sullo spazio economico europeo;

COM (92) 417 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che proroga nel 1993 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3834/90 e (CEE) n. 3835/90 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo e che completa l'elenco dei beneficiari di dette preferenze;

COM (92) 449 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1° ottobre 1994;

COM (92) 447 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 4007/87, che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1, e all'articolo 257, paragrafo 1, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

*alla V Commissione (Bilancio):*

COM (92) 465 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane;

COM (92) 449 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finan-

ziaria previsti nell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1° ottobre 1994;

*alla VI Commissione (Finanze):*

COM (92) 448 - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE e prevede misure di semplificazione;

Raccomandazione 92/579/CEE - Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 1992, che invita gli Stati membri a creare le infrastrutture necessarie all'individuazione dei prodotti pericolosi alle frontiere esterne;

Direttiva 92/111/CEE - Direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione;

Direttiva 92/108/CEE - Direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e che modifica la direttiva 92/81/CEE;

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

COM (92) 531 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda;

COM (92) 460 - Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento;

Direttiva 92/97/CEE - Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

*alla IX Commissione (Trasporti):*

COM (92) 531 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda;

COM (92) 520 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sulle spedizioni di sostanze radioattive nell'ambito della Comunità;

COM (92) 517 - Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

COM (92) 449 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1° ottobre 1994;

Direttiva 92/106/CEE - Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri;

*alla X Commissione (Attività produttive):*

COM (92) 491 - Proposta di direttiva del Consiglio recante seconda modifica della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

COM (92) 417 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che proroga nel 1993 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3834/90 e (CEE) n. 3835/90 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo e che completa l'elenco dei beneficiari di dette preferenze;



COM (92) 430 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti vegetali diversi dai cereali;

COM (92) 466 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti;

Direttiva 92/109/CEE - Direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

Direttiva 92/97/CEE - Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

Direttiva 92/69/CEE - Direttiva 92/69/CEE della Commissione, del 31 luglio 1992, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Direttiva 92/108/CEE - Direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e che modifica la direttiva 92/81/CEE;

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

COM (92) 520 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sulle spedizioni di sostanze radioattive nell'ambito della Comunità;

COM (92) 547 - Proposta modificata di direttiva del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

COM (92) 466 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti;

COM (92) 460 - Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento;

Direttiva 92/110/CEE - Direttiva 92/110/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni;

Direttiva 92/103/CEE - Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Direttiva 92/109/CEE - Direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

Raccomandazione 92/579/CEE - Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 1992, che invita gli Stati membri a creare le infrastrutture necessarie all'individuazione dei prodotti pericolosi alle frontiere esterne;

Direttiva 92/69/CEE - Direttiva 92/69/CEE della Commissione, del 31 luglio 1992, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

COM (92) 428 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, (CEE) n. 277/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, (CEE) n. 827/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato e (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune;

COM (92) 547 - Proposta modificata di direttiva del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

COM (92) 465 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane;

COM (92) 430 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti vegetali diversi dai cereali;

COM (92) 253 - Proposte di regolamenti del Consiglio relative alla soppressione o all'adattamento delle misure transitorie applicabili ai prodotti agricoli in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nella prospettiva della realizzazione del mercato unico;

COM (92) 185 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle patate;

COM (92) 460 - Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento;

COM (92) 474 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori;

Direttiva 92/110/CEE - Direttiva 92/110/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni;

Direttiva 92/103/CEE - Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

**Trasmissione  
dal ministro della difesa.**

Nel mese di gennaio 1993 il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 1° febbraio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della se-

duta plenaria della Commissione stessa del 14 gennaio 1993.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

ALA11-129  
Lire 1000